

Redditometro 2008-2009

*[... per acquistare questo software clicca QUI,](#)
[poi sul CARRELLO](#)
[Il prezzo è di 36 euro IVA compresa](#)*

Lo strumento dell'accertamento sintetico - applicando i coefficienti di reddito che ne stanno alla base, sul possesso di beni-indici, a cui vengono ricollegati redditi presunti - permette di trovare soluzioni accertative, sul piano operativo, che possano determinare l'ottimizzazione delle risorse disponibili per il perseguimento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità nell'azione amministrativa.

Il metodo di controllo segue un ragionamento logico che spesso è convincente già di per sé per verificare - così come affermava l'Amministrazione finanziaria già nel lontano 1981 - il "trend di vita del contribuente e delle altre persone fisiche che risultano a suo carico" e risponde alla domanda che qualsiasi comune cittadino si fa: come è possibile che Tizio, con un reddito di 20.000 mila euro annui possa permettersi un'autovettura di grossa cilindrata, una casa al mare, etc.?

Come affermato dalla più autorevole dottrina, "...un maggior reddito viene perciò presunto in base alla spesa per consumi o investimenti attinenti alla sfera privata della persona fisica, a prescindere da una individuazione delle fonti di produzione del reddito stesso, quali potrebbero essere l'impresa, il lavoro, il capitale, etc.; la norma utilizza cioè un procedimento logico a ritroso, presumendo - salvo prova contraria - che le spese siano state finanziate prima di tutto con il reddito del periodo d'imposta".

Il dettato normativo

L'art. 38, comma 4, del D. P. R. n. 600/1973, permette all'ufficio finanziario, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, indipendentemente dalle disposizioni recate dai

commi precedenti e dall'art. 39, del citato D. P. R. n. 600/1973, di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, quando il reddito accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

Il successivo comma 5 dispone che qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, attraverso idonea e probante documentazione, sia prima che dopo la notificazione dell'avviso di accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Con appositi decreti ministeriali sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta.

In attuazione della disposizione di cui al quarto comma, dell'art. 38, del D.P.R. n. 600/73 è stato emanato:

- il D.M. 29 aprile 1999 per i bienni 1994-1995 e 1996-1997;
- il D.M. 10 settembre 1992, successivamente modificato dal D.M. 19 novembre 1992, e sostituito dal D.M. 21 settembre 1999 per il biennio 1998 - 1999;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2005, per l'aggiornamento del biennio 2000 - 2001;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2005, per l'aggiornamento del biennio 2002-2003;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2005, per l'aggiornamento del biennio 2004-2005;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007, per l'aggiornamento del biennio 2006-2007;

- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell' 11 febbraio 2009, per l'aggiornamento del biennio 2008-2009.

Gli elementi indicativi di capacità contributiva, inclusi nella Tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, e a quella aggiornata con il Provvedimento direttoriale dell'11 febbraio 2009, rilevano come disponibilità da parte del contribuente persona fisica.

L'art. 1 del D.M. fa, infatti, riferimento alla "disponibilità di beni e servizi di cui all'art. 2, secondo comma del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, e descritti nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto", restando "ferma la facoltà dell'ufficio di utilizzare ...anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati nel comma 1".

La circolare n. 27/7/2648 del 14.8.1981 invitava gli uffici a valutare "altri indici significativi della condizione reddituale.... come, ad esempio, il mantenere i figli in scuole private di alto costo, l'abitare in affitto in appartamenti con alto canone di locazione, compiere crociere o altri viaggi dispendiosi, etc ".

Il termine disponibilità va attentamente compreso e valutato, in quanto costituisce il perno centrale su cui ruota l'accertamento sintetico, in quanto non è la proprietà dei beni a determinare la presunzione operata dal legislatore bensì la disponibilità: difatti, il possesso del bene può essere di un soggetto diverso dal proprietario (autovettura di proprietà del figlio ma i cui costi di gestione e manutenzione del bene sono del padre).

I beni e servizi si considerano, infatti, "nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi ", rimanendo" esclusi i beni ed i servizi relativi esclusivamente ad attività di impresa o ad attività professionale che, pertanto, non rilevano ai fini della valutazione della capacità contributiva della persona fisica che ne ha la disponibilità" (art. 2, comma 1, del D.M. 10.9.1992).

La circolare n. 2/2007

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/2007, nel dettare i primi indirizzi operativi per l'attività di controllo per il corrente anno, aveva già sottolineato l'importanza, nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, delle "posizioni soggettive caratterizzate da informazioni in ordine alla esistenza di evidenti manifestazioni di capacità contributiva incompatibili con i redditi dichiarati".

In sede di predisposizione del piano annuale dei controlli e dell'attuazione dello stesso nel primo periodo del 2007, gli uffici erano invitati a tenere conto delle posizioni soggettive e delle annualità di imposta, per le quali hanno a disposizione informazioni in ordine a manifestazioni di particolare capacità contributiva utilizzabili ai fini del cosiddetto accertamento sintetico di cui all'art.38, comma4, del D.P.R. n. 600 del 1973.

La circolare n.2/2007 richiama l'attenzione degli uffici sugli elementi informativi suscettibili di immediato utilizzo, disponibili attraverso le liste centralizzate, le banche dati nonché attraverso le segnalazioni qualificate, predisposte nell'ambito dell'attività di intelligence, relativi a fattispecie caratterizzate da manifestazioni di particolare capacità contributiva.

Il documento di prassi, avendo ben presente l'ipotesi allo studio di revisione dello strumento, evidenzia che "nella definizione della pretesa tributaria, le informazioni disponibili andranno valutate considerando i soggetti, a cui si riferiscono, nel contesto del nucleo familiare e delle relazioni di parentela".

La circolare n. 49/2007

Il sintetico è di nuovo sotto i riflettori per effetto della pubblicazione della circolare n. 49/E del 9 agosto 2007.

In premessa, il documento di prassi pubblicato sottolinea che è opportuno:

- "valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare";
- ricostruire la complessiva situazione del soggetto sottoposto a controllo, nonché dei componenti il suo nucleo familiare;

- “ valutare, in particolare, i redditi imponibili dichiarati anche per gli anni precedenti i periodi d’imposta oggetto di controllo, nonché gli elementi contabili desumibili dagli atti registrati (ad esempio, negozi di disinvestimento patrimoniale nella qualità di dante causa, successione ereditaria, donazione di denaro, ecc.) stipulati anche dal coniuge e dagli altri familiari, che possono aver contribuito alle spese-indice di capacità contributiva. A tale riguardo, nell’ambito della valutazione della complessiva situazione economica della famiglia frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possono trovare spiegazione nella potenzialità di spesa degli altri componenti il nucleo familiare; in tal caso, sussistendone i presupposti, si procederà al controllo delle posizioni soggettive cui, di fatto, sono ascrivibili le manifestazioni di spesa”;

- valutare attentamente la posizione delle persone fisiche che, nei periodi d’imposta d’interesse, hanno dichiarato di svolgere attività agricole; in particolare, se il soggetto ha dichiarato redditi agrari, tassati non in base al reddito effettivo prodotto bensì in base alla rendita catastale, il volume di affari IVA eventualmente dichiarato può rappresentare un termine di valutazione del potenziale reddito ricavabile dall’attività ai fini della proficuità dell’azione accertatrice e, di conseguenza, della selezione;

- nel corso della fase istruttoria mediante convocazione in Ufficio o mediante questionario o nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, acquisire tutte le informazioni e la relativa documentazione probatoria non conoscibili attraverso gli strumenti informativi a disposizione ovvero per suffragare quelli conoscibili, che configurano la “prova contraria” (come previsto dal citato sesto comma dell’art. 38) che il contribuente oggetto di controllo può fornire prima della notificazione dell’atto di accertamento.

Naturalmente, in presenza di elementi che evidenzino, immediatamente, il conseguimento di maggiori redditi ovvero redditi omessi, l’Ufficio potrà privilegiare la rettifica analitica delle singole categorie reddituali.

La selezione dei soggetti: la centralizzazione

Al fine di fornire agli Uffici strumenti di ausilio alla selezione di posizioni soggettive che rilevano ai fini dell'accertamento sintetico, sono state effettuate a livello centrale specifiche elaborazioni:

- lista selettiva AU "Autovetture", di tipo sperimentale, con la quale sono segnalate le persone fisiche che, sulla base dei dati forniti dalla Direzione Generale della Motorizzazione, risultano aver immatricolato nell'anno 2003 autovetture di potenza fiscale uguale o superiore a 21 CV e

per le quali il "reddito complessivo netto convenzionale" per i periodi d'imposta 2002 e 2003 è risultato non coerente per almeno un quarto con il reddito imponibile dichiarato per i medesimi periodi d'imposta.

- lista selettiva T "Incrementi patrimoniali", con la quale sono segnalate le persone fisiche che hanno dichiarato per il periodo d'imposta 2002 e 2003 imponibili incongruenti rispetto alla consistenza degli esborsi (compravendite e conferimenti di somme di denaro, ecc.) risultanti dagli atti stipulati e registrati negli anni dal 2003 al 2007 (fino al 31 marzo 2007).

La circolare n. 49/E del 9 agosto 2007 evidenzia che nella selezione dei soggetti "particolare attenzione deve essere posta sul nucleo familiare, sotto un duplice aspetto: la manifestazione di ricchezza o la posizione reddituale dei componenti del nucleo familiare possono consentire di valutare non proficua l'azione di accertamento sintetico nei confronti della persona indagata che sulla base della valorizzazione di elementi a suo carico presenta una capacità contributiva non coerente con la posizione fiscale personale ricostruita;

per converso, attraverso l'analisi e la valutazione fiscale del nucleo familiare, anche a seguito di ulteriori elementi acquisiti, è possibile individuare il/i soggetti verso cui dirigere l'accertamento, cioè i soggetti che intestando ad altri familiari beni e servizi non sembrano rappresentare posizioni fiscali a rischio".

Come evidenziato, in conclusione, "non si tratta di mettere in atto un redditometro sulla famiglia, bensì di individuare nell'ambito delle c.d. famiglie fiscali, quali sono i componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano redditi irrisori rispetto alla

manifestazione di ricchezza loro riconducibile e, quindi, quali sono i soggetti di effettivo interesse fiscale ai fini del contrasto all'evasione”.

L'attività degli uffici

Preliminarmente, gli uffici dovranno individuare i soggetti tra quelli segnalati con le liste AU “Autovetture” e T “Incrementi patrimoniali”. Per ciascun soggetto sarà formato un “fascicolo” contenente la/le schede di segnalazione delle liste selettive e tutte le ulteriori informazioni (anche relative agli eventuali atti registrati successivamente al 31 marzo 2007 e all'immatricolazione di altri autoveicoli negli anni successivi al 2003) o attraverso Internet in presenza di situazioni particolarmente significative ai fini dell'accertamento.

Tra le informazioni che è opportuno valutare assumono particolare rilevanza quelle relative ai rapporti intrattenuti con altri soggetti (rappresentanze e partecipazioni), nonché ai movimenti di capitali.

Particolare attenzione, inoltre, “sarà posta in presenza di atti con importi molto rilevanti; sarà necessario, in tali casi, verificare prioritariamente l'attendibilità dei valori dichiarati che risultano al sistema informativo con quanto indicato nei negozi registrati, agli atti degli Uffici. In particolare, è opportuno controllare:

- il valore indicato negli atti;
- il ruolo (dante o avente causa);
- il codice negozio”.

Gli estensori del documento di prassi diramato sottolineano l'importanza di notificare, preliminarmente, “una comunicazione informativa circa gli elementi di capacità contributiva disponibili per i periodi d'imposta oggetto di controllo e del relativo reddito complessivo netto accertabile determinato sinteticamente”, con invito ad avvalersi della facoltà di prova contraria.

Inoltre, qualora la posizione soggettiva sottoposta a controllo sia riferita alle segnalazioni presenti nella “lista autovetture”, gli Uffici avranno cura di acquisire idonea documentazione comprovante l'effettivo prezzo pagato per l'acquisto dell'autovettura; ciò in quanto il cosiddetto prezzo convenzionale calcolato con le modalità innanzi indicate riveste valenza ai soli fini della selezione delle posizioni da controllare.

Se ritenuto opportuno, l'ufficio può convocare il contribuente in Ufficio e gli esiti del colloquio saranno formalizzati in un processo verbale nel quale sarà dato atto della documentazione prodotta, delle argomentazioni e degli elementi forniti. Tale verbale costituisce documento formale nell'ambito del procedimento di accertamento.

Al fine di conferire il massimo grado di sostenibilità alla pretesa tributaria, gli Uffici, sussistendone i presupposti, valuteranno l'opportunità – rapporto costi/benefici - di esperire le indagini finanziarie nei confronti del soggetto sottoposto a controllo. In questo caso, "l'indagine andrà condotta con riguardo ai movimenti relativi ai conti correnti e alle cosiddette operazioni extra-conto (indici diretti di capacità contributiva); si segnalano, altresì, ai fini dell'indagine, i conti deposito titoli, gli eventuali finanziamenti e i crediti concessi, indipendentemente dalla natura (come ad esempio fidi), i quali costituiscono indici di natura indiretta, in quanto, di per sé, evidenziano una potenziale capacità di spesa che si realizza attraverso movimenti finanziari, inclusi generalmente nei movimenti del conto corrente, ovvero attraverso operazioni extra-conto. Ad esempio, il portafoglio di un conto deposito titoli rappresenta un indice indiretto in quanto evidenzia il possesso di titoli (azioni, fondi comuni di investimento, ecc.), mentre le operazioni finanziarie di acquisto o di vendita dei suddetti titoli possono essere riscontrate dal conto corrente oppure dall'esame delle operazioni extra-conto".

Gli elementi fonte di innesco dei controlli devono essere portati a conoscenza del contribuente analiticamente; a tal fine, peraltro, nelle schede di ciascun contribuente segnalato centralmente con la nuova lista "AU" sono riportati tutti dati delle elaborazioni centralizzate.

La prova contraria

La circolare n. 101/E del 30 aprile 1999, nell'offrire agli uffici chiarimenti ed indicazioni di carattere operativo sull'utilizzazione dell'accertamento sintetico, aveva già posto in risalto che " in sede di valutazione delle prove giustificative addotte dal contribuente " occorre attenersi " ai necessari principi di ragionevolezza, al fine di pervenire a determinazioni reddituali convincenti e sostenibili, secondo gli ordinari canoni probatori " e " considerata l'inevitabile imprecisione dello strumento presuntivo attualmente in vigore... si sottolinea l'esigenza di un suo attento e ponderato utilizzo da parte degli uffici,

soprattutto nei casi in cui la ricostruzione presuntiva del reddito sia essenzialmente fondata su fatti-indice che costituiscono soddisfacimento di bisogni primari o che sono caratterizzati da elevata rigidità (in particolare, spese per l'abitazione e spese per mutui immobiliari)“.

Lo stesso documento di prassi del 1999 segnala, altresì,“ come lo strumento dell'accertamento sintetico assuma una particolare utilità per la determinazione dei redditi nei confronti dei soggetti coinvolti in fenomeni di criminalità organizzata e dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale (sequestro, confisca), sulla base degli elementi e delle circostanze di fatto comunque acquisiti“. In ordine alla cd. prova contraria, la citata circolare n. 101/1999 evidenzia, “in primo luogo la necessità di permettere al contribuente di provare preventivamente che il reddito determinabile sinteticamente trova giustificazione, in tutto o in parte, nel possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero in altre circostanze di fatto quali, ad esempio, disinvestimenti patrimoniali, percezione di indennizzi che legittimamente non hanno concorso alla determinazione del reddito, atti di liberalità degli ascendenti.

Tale prova potrà essere richiesta in fase istruttoria (questionario, verbale di colloquio) ovvero con l'invito di comparizione previsto, ai fini dell'accertamento con adesione, dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 218 del 1997.

Quindi, antecedentemente o successivamente all'emissione dell'atto, a secondo dei casi, in sede di contraddittorio in senso lato, il contribuente, al fine di modificare, ridurre o annullare la pretesa impositiva, può dimostrare che il bene o il servizio è nella disponibilità di altri soggetti titolari di reddito, ovvero che la disponibilità del bene o del servizio non si è avuta per l'intero anno di imposta, ovvero che il reddito o il maggior reddito accertato sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o già assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, ovvero da regalie o prestiti comunque documentati (attraverso assegni o bonifici bancari, per esempio), ovvero da disinvestimenti patrimoniali. Si ricorda che il più volte citato documento dell'Amministrazione finanziaria - C.M. n. 101/E del 30 aprile 1999 “ sottolinea, inoltre, la necessità di procedere sempre ad un esame complessivo della posizione reddituale dell'intero nucleo familiare del contribuente, essendo evidente come frequentemente gli

elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri componenti il nucleo familiare. Particolare rilievo, ai fini dell'applicazione dell'accertamento sintetico, assumono le spese per incrementi patrimoniali (acquisti di immobili, investimenti finanziari) che, secondo quanto stabilito dal comma. 5 del citato art. 38, si presumono sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui sono state effettuate e nei cinque precedenti. Parimenti, significativo rilievo possono assumere altre eventuali manifestazioni di agiatezza diverse da quelle specificamente considerate nel decreto ministeriale del 10.9.1992“.

La circolare n. 49/2007, nel riprendere sostanzialmente le precedenti istruzioni operative, invita gli Uffici ad esaminare “la documentazione prodotta dal contribuente, valutandone la probatorietà in relazione al possesso ed effettivo utilizzo nello specifico periodo d'imposta, nell'ambito del biennio oggetto di controllo, di:

- redditi esenti;
- redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
- somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali nonché vagliare eventuali diverse giustificazioni, anche riferibili ai componenti il nucleo familiare, dello stesso tenore documentale, che pur non essendo espressamente considerate nel sesto comma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 sono tuttavia suscettibili di apprezzamento, quali ad esempio: - utilizzo di finanziamenti; - utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, ecc.; - utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (ad esempio, i redditi agrari tassati non in base al reddito effettivamente prodotto, bensì alle rendite catastali aggiornate); - utilizzo di somme riscosse, fuori dall'esercizio dell'impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale”.

Giurisprudenza e prova contraria

In sede di accertamento sintetico si realizza, a nostro avviso, una inversione dell'onere della prova, che passa sul contribuente.

La prova contraria – nei casi in cui l'amministrazione finanziaria proceda all'accertamento dei redditi del contribuente in base alla presunzione secondo cui l'acquisto di beni di ingente valore è indizio del possesso di un reddito adeguato a

sorreggere l'acquisto stesso – può essere fatta valere dal contribuente con qualsiasi mezzo.

L'accertamento sintetico consiste nell'applicazione di presunzioni semplici (art. 2727 del codice civile), in virtù delle quali l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (per esempio, l'esborso di rilevanti somme di denaro per l'acquisto di beni) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva).

La suddetta presunzione semplice genera, peraltro, l'inversione dell'onere della prova, trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà (Cass. n. 14778/2000), o darne comunque una diversa valutazione.

Il thema decidendum rimane perciò circoscritto alla questione della sufficienza della prova, che il contribuente deve offrire, sul fatto che l'elemento posto dal Fisco a base della presunzione di reddito non è invece dimostrativo di capacità contributiva.

La giurisprudenza, più volte, si è occupata della questione, affermando, in pratica, che in tema di accertamento sintetico è sufficiente che vi siano elementi e circostanze di fatto certi che, provando un determinato ammontare di spesa, presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito globale, senza la necessità di conoscere i cespiti certi dai quali il reddito stesso possa derivare, restando a carico del contribuente l'onere di provare l'inesistenza della capacità reddituale.

Il possesso di alcuni beni - auto, immobile, mutuo, premio annuo di assicurazione - che costituisca elemento di fatto e circostanza certa, vale a giustificare il ricorso all'accertamento sintetico ex art. 38, D.P.R. n. 600/1973 da parte dell'Amministrazione finanziaria.

FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL'APPLICAZIONE

L'applicazione vuole essere un utile strumento per il calcolo del reddito attribuibile al contribuente negli anni 2008 e 2009 in base al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11/2/2009.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 38 quarto comma, del D.P.R. 29/9/1973 n. 600, vengono determinati – ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - indici

e coefficienti presuntivi di reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva, valutati con riferimento alla disponibilità dei beni e dei servizi descritti nella tabella allegata al decreto di cui sopra (autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore, roulotte, residenze principali e secondarie, collaboratori familiari, assicurazioni di ogni tipo, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto, cavalli da corsa o da equitazione).

Tale provvedimento ha disposto l'aggiornamento degli importi per il biennio 2008 e 2009 pertanto l'applicazione deve essere utilizzata esclusivamente per il calcolo di questi due anni.

Prima di procedere all'inserimento dei dati è possibile – cliccando sul tasto anagrafica studio - intestare il file in elaborazione per la successiva archiviazione mediante l'inserimento dei dati dello Studio che eventualmente si occupa dei calcoli.

Dal menu principale dell'applicazione si clicca sul tasto "redditometro" per inserire i dati del contribuente e poi su calcola.

A questo punto si apre la finestra ove inserire i dati necessari per il calcolo del reddito presunto: prima di tutto è opportuno indicare nell'apposita riga (contrassegnata peraltro da un triangolino rosso) il reddito dichiarato e poi si procede sul tasto "aggiungi" per inserire i beni di cui si ha la disponibilità.

Nell'inserimento di alcuni dati, in particolare per navi e mezzi di trasporto, viene richiesto l'anno di riferimento in quanto i calcoli cambiano a seconda che vengano predisposti per l'anno 2008 o 2009.

Residenze: vengono considerate regioni del nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Centro: Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo. Sud: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le superfici delle residenze devono essere calcolate ai sensi dell'art. 13 della Legge 392/1978 (equo canone).

Ai sensi del DM 10/9/1992 i valori ottenuti sono sommati secondo il seguente criterio:
il valore più elevato è considerato per intero;

- il secondo valore è ridotto del 40%
- il terzo valore è ridotto del 50%
- il quarto valore è ridotto del 60%
- i valori successivi sono ridotti dell'80%

Al valore così ottenuto deve essere aggiunta l'eventuale quota relativa ad incrementi patrimoniali che, ai sensi del comma 5, dell'art. 38 del DPR 600/1973, incide nella misura di un quinto della spesa nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

L'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente qualora ci sia una differenza di oltre un quarto rispetto a quello dichiarato.

[... per acquistare questo software clicca QUI,](#)
[poi sul CARRELLO](#)
[Il prezzo è di 36 euro IVA compresa](#)

FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL'APPLICAZIONE

L'applicazione vuole essere un utile strumento per il calcolo del reddito attribuibile al contribuente negli anni 2008 e 2009 in base al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11 febbraio 2009, per l'aggiornamento del biennio 2008-2009.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 38 quarto comma, del D.P.R. 29/9/1973 n. 600, vengono determinati – ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - indici e coefficienti presuntivi di reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva, valutati con riferimento alla disponibilità dei beni e dei servizi descritti nella tabella allegata al decreto di cui sopra (autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore, roulotte, residenze principali e secondarie, collaboratori familiari, assicurazioni di ogni tipo, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto, cavalli da corsa o da equitazione).

Tale provvedimento ha disposto l'aggiornamento degli importi per il biennio 2008 e 2009 pertanto l'applicazione deve essere utilizzata esclusivamente per il calcolo di questi due anni.

Prima di procedere all'inserimento dei dati è possibile – cliccando sul tasto anagrafica studio - intestare il file in elaborazione per la successiva archiviazione mediante l'inserimento dei dati dello Studio che eventualmente si occupa dei calcoli.

Dal menu principale dell'applicazione si clicca sul tasto “redditometro” per inserire i dati del contribuente e poi su calcola.

A questo punto si apre la finestra ove inserire i dati necessari per il calcolo del reddito presunto: prima di tutto è opportuno indicare nell'apposita riga (contrassegnata peraltro da un triangolino rosso) il reddito dichiarato e poi si procede sul tasto “aggiungi” per inserire i beni di cui si ha la disponibilità.

Nell'inserimento di alcuni dati, in particolare per navi e mezzi di trasporto, viene richiesto l'anno di riferimento in quanto i calcoli cambiano a seconda che vengano predisposti per l'anno 2008 o 2009.

Residenze: vengono considerate regioni del nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Centro: Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo. Sud: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le superfici delle residenze devono essere calcolate ai sensi dell'art. 13 della Legge 392/1978 (equo canone).

Ai sensi del DM 10/9/1992 i valori ottenuti sono sommati secondo il seguente criterio:

- a) il valore più elevato è considerato per intero;
- b) il secondo valore è ridotto del 40%
- c) il terzo valore è ridotto del 50%
- d) il quarto valore è ridotto del 60%
- e) i valori successivi sono ridotti dell'80%

Al valore così ottenuto deve essere aggiunta l'eventuale quota relativa ad incrementi patrimoniali che, ai sensi del comma 5, dell'art. 38 del DPR 600/1973, incide nella misura di un quinto della spesa nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

L'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente qualora ci sia una differenza di oltre un quarto rispetto a quello dichiarato.

REQUISITI TECNICI

Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Professional o Windows Vista con Office 2000 e versioni successive. Risoluzione video minima 1024x768.

[... per acquistare questo software clicca QUI,](#)

[poi sul CARRELLO](#)

[Il prezzo è di 36 euro IVA compresa](#)